

**Determinazione del Dirigente
del Servizio Valutazione Impatto Ambientale**

N. 51 – 40021/2012

OGGETTO: Progetto: *“Progetto definitivo di ampliamento della cella 8 della discarica controllata per rifiuti non pericolosi autorizzata con A.I.A. n 249-1275027/2007 del 30 ottobre 2007 e s.m.i. e sita in Località Fornace Nigra nel Comune di Torrazza Piemonte”*

Comune: *Torrazza Piemonte (TO)*

Proponente: *La Torrazza s.r.l.*

Procedura: *Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.*

Assogettamento alla fase di valutazione di impatto ambientale

**Il Dirigente del Servizio
Valutazione Impatto Ambientale**

Premesso che:

- in data 25/06/2012 la società La Torrazza s.r.l. (di seguito La Torrazza) - con sede legale in Segrate (MI) Via Cassanese n. 45, Partita IVA 03794240014 - ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", relativamente al progetto di *“Progetto definitivo di ampliamento della cella 8 della discarica controllata per rifiuti non pericolosi autorizzata con A.I.A. n 249-1275027/2007 del 30 ottobre 2007 e s.m.i. e sita in Località Fornace Nigra nel Comune di Torrazza Piemonte”*, in quanto rientrante nella seguente categoria progettuale della L.R. 40/98 e s.m.i.:
 - *n. 65 dell'allegato B 2: modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A2 o all'allegato B2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A2);*
- in data 12/07/2012 è stato pubblicato all'Albo Pretorio provinciale l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra (allegati alla domanda di avvio della fase di verifica) e dell'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso sono pervenute le seguenti osservazioni conservate agli atti:
 - nota del 03/09/2012 del Sig. Luigi Folletti socio di Pro Natura Torino Gruppo di Chivasso;
 - nota del 03/09/2012 del Sig. Domenico Cena presidente del Circolo Legambiente di Chivasso;
 - nota del 03/09/2012 del Sig. Piero Meaglia membro del Movimento Ambientalista Chivassese;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/1999 e s.m.i.;

- l'istruttoria provinciale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;
- in data 05/09/2012 si è svolta la Conferenza dei Servizi presso la sede dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Provincia di Torino, Corso Inghilterra 7- Torino;

Rilevato che:

Localizzazione

- il sito oggetto dell'intervento è ubicato nel Comune di Torrazza Piemonte, in prossimità della Fornace Nigra e della Fornace Pautasso, al Confine con il Comune di Verolengo;
- in particolare esso appartiene ad una vasta area, estesa circa 200.000 mq, destinata in passato ad attività estrattiva di materiali limosi - argillosi e che è stata oggetto nel periodo tra il 1981 - 1993 di attività di smaltimento di rifiuti industriali (discariche ex categoria 2B ai sensi della D.C.I del 27/7/84);
- la Cella n. 8, oggetto dell'intervento, è ubicata nel settore nord - occidentale dell'area, lungo il lato ovest della cella n. 7 esaurita;

Stato di fatto

- la Cella n. 8 è attiva dall'inizio del 2000 ed attualmente è operante in virtù dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 249-1275027/2007 del 30/10/2007 e s.m.i.
- l'impianto rientra alla seguente voce dell'allegato I Punto 5 "Gestione Rifiuti" del D.Lgs 59/95 e s.m.i. (ora Allegato VIII alla parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.):
 - 5.4. *Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti;*
- ai sensi del D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" l'impianto è classificato come "discarica per rifiuti non pericolosi";
- ai sensi del DM 27 Settembre 2010 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005" è classificata come "discarica per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas";
- la Cella 8 è autorizzata per una volumetria di 346.600 mc ed una quota massima di conferimento rifiuti di 205 m s.l.m. (207,60 m s.l.m. con copertura finale);
- a dicembre 2011 la volumetria residua è stata stimata in 222.600 mc: considerando 85.000 t/anno di volumi conferiti ed un indice di compattazione dei rifiuti di 1.6 t/mc, l'esaurimento dei volumi disponibili è previsto a fine giugno 2016;

Finalità dell'intervento

- il progetto è stato presentato da parte del proponente al fine di garantire il corretto allontanamento delle acque meteoriche e contemporaneamente ad un incremento volumetrico della discarica, garantendo la continuazione dello smaltimento per un periodo di poco inferiore ai due anni oltre la data di esaurimento finora prevista;

Proposta progettuale

- il progetto prevede una nuova configurazione morfologica del corpo discarica senza impermeabilizzazione di nuove aree, modifiche e/o implementazioni delle opere strutturali o l'adeguamento delle infrastrutture delle reti e dei sottoservizi al fine del raggiungimento della conformazione finale;

- da un confronto fra la morfologia finale di coltivazione autorizzata e quella prevista in progetto si evince un aumento della volumetria di 94.400 mc ed una quota massima di abbancamento di 209,30 m s.l.m.. (211,9 m s.l.m. con copertura finale);
- la modifica progettuale risulta sostanziale ai fini del rilascio dell'AIA e dunque si applicano i disposti di cui al comma 2 dell' Art. 29 nonies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. *“Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui al comma 1, risultino sostanziali, il gestore invia all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, commi 1 e 2. Si applica quanto previsto dagli articoli 29-ter e 29-quater in quanto compatibile”*;

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota prot. n. 754305 del 01/10/2012 del Servizio Qualità dell'Aria della Provincia di Torino;
- nota prot. n. 766496 del 03/10/2012 del Servizio Gestione Risorse Idriche della Provincia di Torino;
- nota del Comune di Verolengo consegnata in sede di Conferenza dei Servizi in data 05/09/2012.

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. iter autorizzativo:

- la cella 8 è stata autorizzata con D.G.R. n. 9 – 29155 del 17/01/2000 (autorizzazione alla realizzazione ex art. 27 D.Lgs. 22/97) a seguito di DEC/VIA n. 239 del 22/02/1996;
- si riportano in merito i punti n. 1) e n.2) dei rilievi presentati dal Comune di Verolengo in data 05/09/2012:
 - 1) *“la proposta di ampliamento della volumetria della cella 8, per ulteriori 94.400 mc, con conseguente ulteriore innalzamento del rilevato di oltre 4 m (fino alla quota di 209,30 m) della discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi contenenti amianto, sita in località Fornace Nigra in comune di Torrazza Piemonte va respinta perché viola le disposizioni espresse dal Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali in data 22/2/96, per il quale venivano espresse e seguenti prescrizioni: “a) deve essere almeno dimezzata la volumetria dell'ottava vasca progettata al fine di limitarne l'impatto (350.000 mc in luogo dei 700.000 mc progettati); tale ridimensionamento dovrà prevedere il raccordo con le sette celle già esaurite e un complessivo recupero dell'area per un suo effettivo reinserimento nel contesto naturale circostante; colmata la vasca in progetto dovrà cessare sul sito l'attività di discarica “;*
 - 2) *“parimenti la proposta di ampliamento della discarica di cui alla cella 8 va respinta perché viola i disposti della delibera della Giunta Regionale del Piemonte n. 9-29155 del 17 gennaio 2000 che al punto 5 specifica di “ribadire, anche alla luce della prescrizione del DEC.VIA n. 2392 del 22 febbraio 1996, che, colmata la vasca in progetto, dovrà cessare sul sito l'attività di discarica”;*
- a tal proposito, si osserva come dal 1996 è profondamente mutato il quadro delle competenze in campo gestione rifiuti con il trasferimento alla Provincia di Torino delle competenze sia per i procedimenti di VIA che per i procedimenti autorizzativi; si rileva che negli anni è anche mutata la normativa tecnica di riferimento per le discariche e la normativa individuante i criteri di accettabilità dei rifiuti in discarica;
- nonostante il mutato assetto normativo, essendo il giudizio positivo di compatibilità ambientale espresso dal Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali in data 22/02/96 atto di pianificazione dell'assetto del territorio, si ritiene in ogni caso necessario un

approfondimento in merito;

- a tal proposito sarà posto in merito quesito interpretativo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed alla Regione Piemonte;

2. dal punto di vista progettuale/ tecnico e dal punto di vista ambientale:

Piano Sorveglianza e Controllo

- attualmente il Piano di Sorveglianza e Controllo di riferimento è quello che è stato approvato con l'AIA;
- in data 12/03/2010 è stata presentata una proposta di Piano di Sorveglianza e Controllo su cui gli Uffici competenti si sono riservati un approfondimento anche in considerazione del fatto che l'attività della discarica era stata avviata da poco tempo ed era necessaria una valutazione effettuata su una base di dati sufficientemente estesa;
- nell'ambito del suddetto Piano sono state presentate delle modifiche rispetto a quanto autorizzato ed in particolare tali modifiche riguardano in particolare l'attività di monitoraggio delle acque sotterranee e della qualità dell'aria;

Monitoraggio della acque sotterranee

- è stata proposta una diversa definizione dei livelli di guardia. In particolare risulterebbe necessario conoscere alcune ulteriori informazioni circa i dati utilizzati per la definizione dei livelli;

Monitoraggio della qualità dell'aria

- si concorda con la nuova disposizione dei punti di monitoraggio, sia all'interno che all'esterno, essendo collocati in prossimità dei recettori più vicini, con la sequenza di monitoraggio mensile sia all'interno che all'esterno e con la tipologia di analiti ricercati (COV, H₂S, Mercaptani, Fenoli, NH₃);
- la categoria "composti organici volatili" risulta, tuttavia, troppo generica e si ritiene più cautelativo per il proponente individuare classi di composti più definite o sostanze singole che siano caratteristiche dell'immissione della discarica;
- si ritiene opportuno sottolineare la necessità che il proponente definisca per i singoli analiti monitorati dei livelli con cui confrontare gli esiti dei monitoraggi effettuati. I livelli di guardia dovranno essere individuati con la finalità di garantire che la presenza della discarica non sia percepita al di fuori di una stretta fascia di rispetto;
- l'eventuale superamento dei livelli di guardia dovrà avviare ad una fase di analisi delle motivazioni di tale superamento e la messa in atto di azioni correttive che possono essere di natura gestionale o impiantistica;
- la proposta di definizione dei livelli di guardia si ritiene debba essere richiesta al gestore in quanto depositario delle più puntuali conoscenze sui rifiuti smaltiti, sia in termini qualitativi che quantitativi, e delle relative operazioni gestionali;
- a supporto della definizione dei livelli di guardia si riporta nella tabella successiva un'indicazione di letteratura delle soglie olfattive relative agli analiti oggetto del monitoraggio. Tali valori possono essere utilizzati come riferimento per individuare dei valori di tutela della popolazione da molestie olfattive:

- Analita	- Percezione odore (mg m ⁻³)	- Netta percezione di odore – fastidio (mg m ⁻³)
- Ammoniaca (NH ₃)	- 0,0266-39,6	- 72
- Solfuro di idrogeno (H ₂ S)	- 0,06-0,08	- 9-16
- Metilmercaptano (CH ₃ SH)	- >0,08	- >1
- Fenolo	- 0,16-22,4	- 19

SEPA Scottish Environment Protection Agency – Odour guidance 2010, January 2010

- la definizione dei livelli di guardia dovrà essere accompagnata dalla descrizione delle metodiche analitiche e di campionamento che si intende utilizzare per la loro verifica. Va da se che la soglia di rilevabilità del metodo di analisi nel suo complesso deve essere inferiore al valore individuato come livello di guardia;
- per quanto riguarda il monitoraggio dei gas interstiziali nella proposta di Piano si dichiara che, quale regola generale, ogni campagna di monitoraggio non potrà essere effettuata prima che siano trascorse 48 ore da un evento meteorico significativo ovvero superiore a 20 mm di pioggia; occorre che vengano spiegate le motivazioni a supporto di tale dichiarazione;
- relativamente a tale aspetto si evidenzia come in alcuni casi le precipitazioni possono facilitare la rilevazione di eventuali fenomeni di migrazione di gas ed è per tale ragione che generalmente si prescrive che i monitoraggi siano effettuati nei periodi di maggiore criticità e come, cautelativamente, la stessa Arpa effettua i rilievi nei periodi di pioggia in quanto la diminuzione di pressione, in talune condizioni geologiche, favorisce i fenomeni di migrazione;
- è stata, altresì, proposta una diminuzione del numero dei punti di campionamento del terreno rispetto allo standard adottato; poiché è stata osservata una certa variabilità dei trend analitici riscontrati, si ritiene che in questa fase debbano essere mantenuti i punti attualmente esistenti; Sarebbe inoltre opportuno standardizzare le modalità di campionamento per ridurre la variabilità indotta dalle modalità di prelievo e manipolazione dei campioni;
- si segnala che in sede di Conferenza dei Servizi il Comune di Verolengo ha richiesto l'installazione di piezometri per il monitoraggio delle acque sotterranee nel territorio del proprio Comune e di monitoraggi della qualità delle acque della Roggia dei Mulini in concomitanza di eventi meteorici; occorre che il proponente effettui le proprie valutazioni in merito;

Piano ripristino ambientale

- si concorda con il piano presentato per la Cella n. 8 ma occorre specificare il destino della vasca d'emergenza e del cumulo di materiali inerti posto a sud della Cella 8;
- si ritiene in ogni caso che il piano di ripristino ambientale della Cella 8 debba essere inserito in un progetto organico di riassetto dell'intera area;

Reflui ed acque meteoriche

- si rilevano alcune discordanze per quanto riguarda il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche tra la documentazione presentata per l'ampliamento e quanto previsto ed approvato nell'ambito del provvedimento di A.I.A. (es. nella documentazione di AIA risulta che le acque meteoriche raccolte dalle superfici scolanti vengono inviate al percolato, mentre nella documentazione inviata viene indicata una vasca di prima pioggia e una doppia possibilità di smaltimento o percolato o acque superficiali);
- si rilevano in generale discordanze tra la relazione tecnica presentata con gli schemi e le tavole di riferimento;

- occorre aggiornare l'intero piano di gestione delle acque meteoriche e di lavaggio presentato ai sensi del Regolamento Regionale 20 febbraio 2006 n. 1/R ;
- a tale scopo si precisa, in linea con quanto richiesto ad altri impianti analoghi, sono da intendersi superfici scolanti almeno le aree destinate alla pesa dei mezzi, alla verifica dei carichi in ingresso e l'area di carico del percolato; per tali aree deve essere prevista la raccolta di almeno i primi 5 mm delle acque meteoriche che dovranno essere destinate o ad un trattamento e alla conseguente immissione in recettore idoneo o ai serbatoi del percolato; in entrambi i casi i collegamenti devono essere fissi e verificabili;
- si ritiene inoltre necessario chiarire la natura dei corpi recettori indicati nella planimetria allegata; in particolare, quello che agli atti risulta un fosso di scolo, è indicato come fognatura bianca;
- occorre fornire precisazioni in merito alla fossa imhoff a cui si fa riferimento in progetto e definire la natura del corpo recettore;
- in merito all'ipotesi del proponente relativa all'utilizzo delle acque meteoriche raccolte nella vasca "volano" si rammenta che dovrà essere richiesta idonea concessione per l'utilizzo di acque pubbliche;
- relativamente a tale aspetto si riportano in merito i punti n. 6) e n.7) dei rilievi presentati dal Comune di Verolengo in data 05/09/2012:
 - 5) *"si richiede un preciso studio dimostrativo riguardante il controllo delle acque meteoriche stante la situazione morfologica del sito in cui si trova la cella 8 (l'altezza della quale subirebbe un innalzamento di circa 4mt in caso di nuova concessione autorizzativa) posta ai bordi dello stoccolo argilloso terziario a perpendicolo del sottostante territorio agricolo del comune di Verolengo, con un dislivello altitudinale di quasi 20 mt"*;
 - 6) *"Il comune di Verolengo richiede venga presentato un preciso, approfondito e dettagliato studio relativo allo stato di fatto delle destinazioni finali delle acque meteoriche e non, che escono dall'area della discarica, con particolare attenzione per la cella 8, sia per i liquami inviati nella fogna nera, sia per quelli inviati nella fogna bianca, così come indicato sul progetto in esame;*

Rumore

- si rileva che non è stata presentata la valutazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004;

Viabilità

- in sede di Conferenza dei Servizi sono state evidenziate da parte dei Comuni di Torrazza Piemonte e di Rondissone problematiche legate al traffico anche in virtù dei flussi di traffico derivanti dalla centrale a biomasse in Comune di Torrazza Piemonte di recente costruzione; è necessario pertanto che si faccia una valutazione cumulativa di tali flussi;

Ritenuto che:

- la documentazione presentata per la fase di verifica non risulta esaustiva in relazione alle problematiche riscontrate, in quanto non approfondisce tutti gli elementi di criticità ambientali, e progettuali precedentemente richiamati;
- l'istruttoria di VIA costituisce la sede più idonea per un approfondimento in merito alle prescrizioni espresse con DEC/VIA n. 239 del 22/02/1996; tale valutazione non può essere disgiunta dall'esame dell'intervento proposto anche in relazione alle problematiche evidenziate dai Comuni in sede di Conferenza dei Servizi.

Visti:

- le risultanze dell'istruttoria condotta dall'organo tecnico istituito con D.G.P. 63-65326 del 14/4/1999 e s.m.i.;
- il verbale della riunione della conferenza di servizi e valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta, tenuto conto degli elementi di verifica di cui all'allegato E della L.R. 40/1998;
- le osservazioni del pubblico conservate agli atti;
- la L.R. 40/98 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*";
- il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*";
- il D.Lgs. 36/2003 e s.m.i. "*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*".
- visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. **di assoggettare** il progetto "*Progetto definitivo di ampliamento della cella 8 della discarica controllata per rifiuti non pericolosi autorizzata con A.I.A. n 249-1275027/2007 del 30 ottobre 2007 e s.m.i. e sita in Località Fornace Nigra nel Comune di Torrazza Piemonte*" presentato dalla società La Torazza s.r.l. - con sede legale in Segrate (MI) Via Cassanese n. 45, Partita IVA 03794240014, alla fase di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 12 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i. al fine di approfondire le problematiche e gli elementi di criticità evidenziati; il progetto definitivo e lo Studio di Impatto Ambientale dovranno contenere un adeguato riscontro a quanto esposto in narrativa, che si intende interamente richiamato nel presente dispositivo;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Provincia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 10/10/2012

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina
(f.to in originale)